



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

APERTURA DI CREDITO ANTICIPI SU CONTRATTI ITALIA

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' L'ANTICIPO SU CONTRATTI ITALIA

E' un finanziamento rivolto esclusivamente a clienti classificati "al dettaglio" o "non consumatori", sotto forma di apertura di credito con il quale la banca, su richiesta del cliente, mette a disposizione dello stesso una somma di denaro corrispondente ad una percentuale del controvalore dei documenti presentati (contratti di fornitura/commesse stipulati dal richiedente nei confronti di propri clienti).

Qualora i documenti presentati siano riferiti a lavori di riqualificazione degli edifici residenziali, ai sensi degli art. 119- 121 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", che dà luogo alla detrazione denominata superbonus 110%, o a ai sensi delle norme relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio - art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019, l'Anticipo su Contratti Italia, integrato per "Anticipo Contratti Riqualificazione Edifici" consente all'impresa esecutrice dei lavori (creditore) di ottenere dalla Banca, nei limiti dell'affidamento concesso, riconducibile esclusivamente alla gestione caratteristica dell'attività dell'impresa, un finanziamento corrispondente ad una percentuale del controvalore dei contratti stipulati con i soggetti committenti (debitori).

In particolare il Decreto Rilancio ha previsto che in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, il bonus possa essere utilizzato anche secondo le seguenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" effettuato da chi esegue i lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi (ivi compresi banche e intermediari finanziari).

L'Anticipo su Contratti Italia, nella versione di "**Anticipo Contratti Riqualificazione Edifici**", prevede, ai fini dell'utilizzo delle somme messe a disposizione, che:

- Il pagamento del corrispettivo da parte del committente, totale o parziale, dei lavori avvenga con cessione del credito fiscale (anche mediante l'opzione dello "sconto in fattura") e con l'acquisizione di tale credito fiscale da parte dell'impresa. Resta consentita la possibilità per il cliente di chiudere prima l'anticipo attraverso proprie disponibilità;

- il cliente si è impegnato a cedere il credito fiscale all'intermediario finanziario Partner della Banca, Cherry 106 Spa; per le condizioni economiche applicate alla cessione del credito, si faccia riferimento ai Fogli Informativi dell'intermediario finanziario disponibili in filiale e sul sito internet della Banca.
- il ricavato della vendita del credito fiscale a Cherry 106 Spa sia destinato all'estinzione parziale/totale dell'anticipo.

Inoltre le anticipazioni potranno essere accordate dalla banca a fronte di crediti verso terzi al ricorrere dei presupposti previsti dal modulo di richiesta di anticipo disponibile presso le filiali Banco BPM .

Qualora non dovessero verificarsi le condizioni per la cessione del credito fiscale e il cessionario non sia tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione, l'impegno vincolante sottoscritto ai fini dell'anticipo (per la cessione del credito fiscale) diventa inefficace e il cliente è tenuto pertanto a restituire l'intero importo anticipato dalla Banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

La Banca si riserva la facoltà di valutare i documenti presentati dal cliente prima di concedere l'affidamento.

Si tratta di un affidamento in conto corrente regolato a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto.

L'affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo, completato con i propri dati, nonché di eventuali garanti, e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata.

In caso di società, dovrà essere fornito inoltre l'atto costitutivo, lo statuto, l'attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria.

La Banca in virtù della sottoscrizione del contratto di Apertura di Credito per Anticipo su Contratti è autorizzata ad accendere a nome del Cliente uno o più conti tecnici sui quali verrà di volta in volta creata la disponibilità. Tali conti tecnici costituiscono lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

E' inoltre necessaria l'esistenza di un conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato.

L'operazione di anticipo si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto tecnico ad esso collegato.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più contratti non fossero puntualmente ed integralmente pagati alla scadenza o, per emissione di regolare fattura a valere sul medesimo oggetto contrattuale (totalmente o parzialmente), sostituibili dalle stesse come sottostante alle operazioni di anticipo, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, anche senza un'espressa richiesta da parte della Banca, sulla base dell'effettivo utilizzo.

Resta in facoltà della Banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto.

La Banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente stornando contestualmente il medesimo importo dal conto tecnico collegato.

Al creditore (nostro cliente a cui il contratto è stato anticipato) è concessa la possibilità di chiedere la proroga della scadenza del contratto / anticipo. In questa evenienza la Banca, se valuta positivamente la richiesta di proroga, considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

Alla richiesta di proroga positivamente accolta, la Banca applicherà una commissione e le maggiorazioni di tasso nei termini indicati. Tali maggiorazioni saranno applicate nel rispetto della normativa in materia di usura e, comunque, non oltre il tasso entro-fido massimo di istituto.

Relativamente al/ai conto/i tecnico/i acceso/i per l'operatività dell'anticipazione, la Banca provvede a conteggiare gli interessi e, con valuta data di regolamento, provvede ad addebitarli sul conto corrente ordinario del cliente sul quale è stata anticipata la somma relativa al finanziamento.

L'Anticipo su Contratti Italia è un affidamento concesso, da parte della Banca, a breve termine con esclusione di impegno a fermo. In caso di Anticipo Contratti Riqualficazione Edifici la durata massima dell'affidamento è 18 mesi.

L'anticipo può essere garantito anche da **Confidi**.

Il **Confidi** è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie, basandosi su principi di mutualità e solidarietà, per agevolare le imprese socie nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. L'operatività di garanzia del Confidi si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la Banca (Legge Quadro D.L. 30 settembre 2003 nr. 269 – art. 13). Le garanzie prestate, tramite apposita lettera di garanzia, possono essere:

- **Personalì a prima richiesta** (a valere sul patrimonio del Confidi) conformi ai requisiti stabiliti dalla Circolare 263/2006 B.d.I. per gli strumenti di attenuazione del rischio;
 - **Personale sussidiaria con pagamento provvisorio** (a valere sul patrimonio del Confidi)
 - conformi ai requisiti stabiliti dalla Circolare 263/2006 B.d.I. per gli strumenti di attenuazione del rischio rilasciati dagli enti mutualistici;
 - di **altra natura reale e personale** diverse dalle precedenti;
- nella misura massima dell'80% calcolato sull'importo del finanziamento.

Il Confidi può condividere il rischio con altri Enti di Garanzia - Confidi attraverso la Co-Garanzia o ottenere la copertura per la propria esposizione tramite Riassicurazioni oppure Contro-Garanzie; una delle principali forme di Contro-Garanzia a livello nazionale è rappresentata dalla controgaranzia diretta prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato).

La controgaranzia diretta prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI può coprire il 100% della garanzia Confidi esclusivamente per i Soggetti garanti autorizzati. Tale garanzia, rilasciata da Enti di Garanzia/Confidi Vigilati è una garanzia escutibile "a prima richiesta" diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, con controgaranzia al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI (ex art. 13, comma 1, lett. d, del **Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/06/2020 n. 40 ("Decreto Liquidità")**). Il costo della garanzia è stabilito in modo autonomo da parte di ogni Confidi ed è dallo stesso comunicato al cliente e alla Banca. Le modalità di prestazione della garanzia (percentuale/tipologia) nonché le condizioni economiche applicate (commissioni di garanzia, altri oneri a vario titolo) sono comunicate all'impresa finanziata dal Confidi-Ente di Garanzia nella lettera di garanzia e/o nella comunicazione della delibera di garanzia .

Tra i principali rischi si evidenziano:

- in caso di affidamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale, in relazione alle variazioni del parametro di indicizzazione;
- in caso di affidamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante;
- qualora non dovessero verificarsi le condizioni per la cessione del credito fiscale e il cessionario non sia tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione, l'impegno vincolante

sottoscritto ai fini dell'anticipo (per la cessione del credito fiscale) diventa inefficace e il cliente è tenuto pertanto a restituire l'intero importo anticipato dalla Banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

ANTICIPI SU CONTRATTI ITALIA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

| Ipotesi | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Affidamento di 50.000,00 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale. | | |
| Accordato | 50.000,00 euro | |
| Tasso debitore nominale annuo | 11,9000 % | |
| Corrispettivo annuo di disponibilità creditizia | 2,0000 % | |
| Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato | 0,00 euro | |
| Interessi | 5.950,00 euro | |
| Oneri | Senza garanzia CONFIDI | Con garanzia CONFIDI (**) |
| | 1.000,00 euro | 2.040,00 euro |
| TAEG | 13,90 % | 15,98 % |

(**) Inclusi 1.040,00 € per il costo (medio) della garanzia del Confidi - Ente di Garanzia. Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media registrata dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|------------|
| ▪ commissioni per proroga fatture o documenti | 20,00 € |
| ▪ num. giorni di stacco valuta per anticipo | 5 |
| ▪ tipo giorni di stacco valuta per anticipo | lavorativi |

OPERATIVITA' CORRENTE

Costi di gestione del rapporto

| | |
|-------------------------------------|--------|
| ▪ spese di scritturazione contabile | 0,00 € |
|-------------------------------------|--------|

Particolarità

- periodicità di liquidazione delle competenze a debito annuale
- periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese trimestrale

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi debitori su affidamenti¹

- tasso annuo debitore entro fido - nominale 11,9000 %
- maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido 2 0,0000 %

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora 11,9000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, il **valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 11,9000 %
- senza azzeramento del parametro 12,4390 %

Tassi attivi su proroghe³

- maggiorazione su tasso debitore - prima proroga 0,7500 %
- maggiorazione su tasso debitore - seconda proroga 1,5000 %
- maggiorazione su tasso debitore - proroghe successive 2,2500 %

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia⁴ - persone fisiche e altre nature giuridiche

- corrispettivo annuo per disponibilità creditizia 2,0000 %

¹ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile); il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

² Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

³ Il tasso risultante dall'applicazione delle maggiorazioni dei tassi di anticipazione è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni e ciò senza bisogno di comunicazione da parte Banca.

⁴ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

ANTICIPI SU CONTRATTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

| Ipotesi | | |
|---|---|--|
| Affidamento di 50.000,00 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale. | | |
| Accordato | 50.000,00 euro | |
| Tasso debitore nominale annuo | 10,4000 % | |
| Corrispettivo annuo di disponibilità creditizia | 2,0000 % | |
| Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato | 0,00 euro | |
| Interessi | 5.200,00 euro | |
| Oneri | Senza garanzia CONFIDI 1.000,00 euro | Con garanzia CONFIDI (**) 2.040,00 euro |
| TAEG | 12,40 % | 14,48 % |

(**) Inclusi 1.040,00 € per il costo (medio) della garanzia del Confidi - Ente di Garanzia. Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media registrata dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|------------|
| ▪ commissioni per proroga fatture o documenti | 20,00 € |
| ▪ num. giorni di stacco valuta per anticipo | 5 |
| ▪ tipo giorni di stacco valuta per anticipo | lavorativi |

OPERATIVITA' CORRENTE

Costi di gestione del rapporto

| | |
|-------------------------------------|--------|
| ▪ spese di scritturazione contabile | 0,00 € |
|-------------------------------------|--------|

Particolarità

| | |
|---|---------|
| ▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito | annuale |
|---|---------|

- periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese trimestrale

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi debitori su affidamenti⁵

- tasso annuo debitore entro fido - nominale 10,4000 %
- maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido 6 0,0000 %

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora 10,4000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, il **valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 10,4000 %
- senza azzeramento del parametro 10,9390 %

Tassi attivi su proroghe⁷

- maggiorazione su tasso debitore - prima proroga 0,7500 %
- maggiorazione su tasso debitore - seconda proroga 1,5000 %
- maggiorazione su tasso debitore - proroghe successive 2,2500 %

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia⁸ - persone fisiche e altre nature giuridiche

- corrispettivo annuo per disponibilità creditizia 2,0000 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

| Tipo di parametro | Data decorrenza | Valore |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| Euribor 3m/360 media mese prec. | 01/04/2021 | -0,539 % |
| | 01/03/2021 | -0,542 % |
| | 01/02/2021 | -0,547 % |

(*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente

⁵ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile); il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

⁶ Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

⁷ Il tasso risultante dall'applicazione delle maggiorazioni dei tassi di anticipazione è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni e ciò senza bisogno di comunicazione da parte Banca.

⁸ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o sospenderlo; per il pagamento sarà dato al cliente per iscritto (anche a mezzo telegramma, telefax, etc.), un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e di rendere esigibile il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori, entro i termini di cui al punto precedente.

Le eventuali disposizioni allo sconfinamento che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:

- rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla Banca l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a condizione che il titolare del rapporto di conto tecnico abbia provveduto a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può

rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.**

LEGENDA

Affidamento a tempo determinato

Affidamento con scadenza prefissata.

| | |
|--|---|
| Cliente al dettaglio | Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009). |
| Cliente consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009). |
| Cliente non consumatore | I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra. |
| Commissione di istruttoria veloce (CIV) | <p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelievo - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - addebito diretto - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p> |
| Commissione di proroga | Per proroga si intende la richiesta, da parte del finanziato, di prolungamento della durata del finanziamento rispetto alla scadenza originariamente concordata. A seguito dell'inadempimento alla scadenza contrattuale all'obbligo di rimborso dell'importo anticipato per effetto del mancato pagamento della/e fattura/e alla relativa scadenza, la banca, ove -a proprio insindacabile giudizio- conceda la proroga, potrà applicare la relativa commissione. |
| Confidi- Ente di Garanzia | Organismi mutualistici, aventi scopo di favorire l'accesso al credito bancario delle imprese socie, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, attraverso la concessione di garanzie. |

| | |
|---|--|
| Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC) | Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
| Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate |
| Fattura | Documento emesso dal soggetto venditore di un bene o servizio. |
| Frequenza di invio dell'estratto conto | Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo. |
| Importo minimo variazione saldo per tariffazione | Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata. |
| Maggiorazione tasso proroga | Supplemento di tasso applicato nei periodi successivi alla scadenza di un anticipo/finanziamento, qualora la Banca aderisca alla richiesta del finanziato di prolungarne la durata originaria, in ragione dell'estensione del rischio assunto. Le tre maggiorazioni non sono da cumulare. Questo significa che lo spread da applicare ad ogni proroga sarà pari alla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione della relativa proroga (es. lo spread da applicare alla seconda proroga è dato dalla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione 2° proroga). |
| Saldo contabile | Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, ossia non ancora disponibili per valuta, o indisponibili, ossia con esito non ancora acquisito. |
| Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
| Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido"). |
| Sconfinamento extra-fido | Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. |
| Sconfinamento in assenza di fido | Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto". |
| Scoperto | Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido. |
| Spese per elaborazione ed invio estratto conto | Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet). |
| Spese per elaborazione ed invio trasparenza | Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet). |
| Spese per ogni operazione registrata in conto | Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto. |

| | |
|---|--|
| Tasso debitore | Tasso utilizzato per il calcolo e l'addebito degli interessi che il cliente deve pagare alla banca. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
| Termini non stornabilità | Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali gli assegni negoziati non possono più essere stornati da parte della banca (salvo casi di impedimento forzoso). |